

## REGOLAMENTO (CE) N. 2203/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1995

relativo ad una vendita, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94<sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che conviene procedere ad una gara semplice per l'esportazione di alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dall'organismo di intervento greco; che per motivi logistici è opportuno costituire una partita di 75 000 ettolitri di alcole, comprendente l'intero quantitativo di alcole in questione ammassato in Grecia e quanto resta dell'alcole vinico ammassato in Italia;

considerando che l'esportazione di questi alcoli verso taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, per impiego finale nel settore dei carburanti, risulta lo sbocco più appropriato, in quanto presenta una certa garanzia di non perturbare il mercato dell'alcole;

considerando che l'organismo di intervento greco detiene inoltre un quantitativo di 1 248 ettolitri di alcole di origine vinica che rientra nella gestione nazionale;

considerando che l'importo della cauzione di buona esecuzione deve tener conto dell'eventuale magazzino di un notevole volume di alcole nei paesi interessati dei

Caraibi o dell'America centrale ed assicurare l'effettiva utilizzazione dell'alcole ai fini previsti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale dei pagamenti e delle cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si procede alla vendita mediante gara semplice n. 183/95/CE di un quantitativo globale di 75 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi di intervento greco e italiano.

*Articolo 2*

L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e
- deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:
  - Costa Rica
  - Guatemala,
  - Honduras, comprese le isole Swan,
  - El Salvador,
  - San Cristoforo e Nevis,
  - Bahamas,
  - Repubblica Dominicana,
  - Antigua e Barbuda,
  - Dominica,
  - Isole Vergini Britanniche e Montserrat,
  - Giamaica,
  - Santa Lucia,
  - San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
  - Barbados,
  - Trinidad e Tobago,
  - Belize,
  - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.<sup>(6)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.